

Bergamo, 5 settembre 2022

CIRCOLARE N.16

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DECRETO AIUTI-BIS

Gentili Clienti,

con la presente circolare si fornisce una sintetica panoramica delle principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 73/2022 a seguito della conversione in legge (c.d. "Decreto Semplificazioni") e dal Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis").

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

1- "ESTEROMETRO" (art. 12)

Come già illustrato con l'aggiornamento della circolare n°6 dello scorso 29.6, è confermato l'esonero dall'obbligo di trasmissione delle autofatture tramite SDI a fronte di acquisti di beni/servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, di importo non superiore ad euro 5.000 per singola operazione (quali, ad esempio: servizi di alloggio nel settore alberghiero ed altri servizi relativi ad immobili; prestazioni di trasporto passeggeri; acquisto di carburante o attrezzature utilizzate all'estero).

2- DIFFERIMENTO TERMINE INVIO LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA SECONDO TRIMESTRE (art. 3 co. 1)

È differito al 30.09 il termine per la presentazione della Comunicazione della Liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre.

3- PRESENTAZIONE MODELLO INTRA (art. 3 co. 2)

Non ha avuto conferma lo spostamento del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat alla fine del mese successivo, che dovranno pertanto essere trasmessi **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento**.

4- CONSERVAZIONE REGISTRI CONTABILI (art. 1 co. 2-bis)

E' stata introdotta la possibilità di tenere e di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai

sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, a condizione che, in caso di accessi od ispezioni, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati in caso di richiesta.

5- CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (art. 7)

Si ricorda che, ai fini di usufruire delle agevolazioni fiscali previste in caso di contratti di locazione a canone concordato, è necessario che il contratto sia stipulato con l'assistenza di una delle organizzazioni/associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali, ovvero che la corrispondenza del contratto sia certificata dalle stesse organizzazioni/associazioni.

La semplificazione introdotta prevede la possibilità di avvalersi di tale certificazione per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

6- SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA (art. 9)

La relativa disciplina è abrogata a decorrere dall'esercizio 2022.

7- REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO (art. 14)

E' ora possibile procedere alla registrazione degli atti in termine fisso entro 30 giorni, in luogo dei precedenti 20 giorni.

8- REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO (art. 35 co. 1 e 2)

La proroga predisposta è collegata al differimento al prossimo 30.11 dell'invio della dichiarazione attestante che l'importo complessivo degli aiuti fruiti connessi alla pandemia da Covid-19 non superi i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo.

9- DICHIARAZIONE IMU 2021 (art. 35 co. 4)

Il termine di invio della Dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 è stato posticipato al 31.12.2022, con l'utilizzo del nuovo modello nel frattempo adottato.

10- CREDITI ENERGETICI (art. 40-quater)

E' stato abrogato il limite che precedentemente vincolava i crediti d'imposta al c.d. regime "*de minimis*".

11- COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA (art. 6-bis)

L'esito negativo dell'attività istruttoria nei confronti del contribuente (attività, ad esempio, avviata a seguito di invio di questionari, inviti a comparire, etc.) deve essere comunicato dall'Amministrazione Finanziaria entro 60 giorni dalla conclusione della stessa con modalità semplificate che verranno individuate con separato provvedimento.

DECRETO AIUTI-BIS

12- CREDITI ENERGETICI TERZO TRIMESTRE 2022 (art. 6)

Il credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica/gas, di cui alla precedente circolare n. 13 dello scorso 10.6, è stato esteso ai consumi del terzo trimestre 2022. Si ricorda che il Decreto Aiuti ha introdotto la possibilità, qualora l'impresa beneficiaria del contributo si rifornisca di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, di richiedere al fornitore il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e la relativa detrazione spettante.

13- WELFARE AZIENDALE (art. 12)

Per l'esercizio in corso è innalzato a 600 euro il limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ovvero delle somme erogate/rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche, che non concorre alla tassazione in capo al lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 3 del Tuir.

Si ricorda che tale limite, a regime, è pari ad euro 258,23.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Lucchini e Associati